



Comune di PELLIZZANO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. **40/09** del **Consiglio Comunale**

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI): Determinazione aliquote e detrazioni in vigore dal 01.01.2010. Adeguamenti Normativi.

L'anno **DUEMILANOVE** il giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **20:30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

		PRESENTI	ASSENTI	
			GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
BONTEMPELLI MICHELE	<i>Sindaco</i>	X		
BONTEMPELLI ERMES	<i>Consigliere</i>	X		
BONTEMPELLI GRAZIANO	<i>Consigliere</i>		X	
CORTELLINI ITALO	<i>Consigliere</i>	X		
DAPRA' MARCELLO	<i>Consigliere</i>	X		
FEZZI FRANCO	<i>Consigliere</i>	X		
GALLINA FRANCO	<i>Consigliere</i>		X	
MARTINI CRISTIAN	<i>Consigliere</i>	X		
MERIGO MILENA	<i>Consigliere</i>	X		
MORATTI MARCO	<i>Consigliere</i>	X		
MOSER ROSANNA	<i>Consigliere</i>		X	
PANGRAZZI ENNIO	<i>Consigliere</i>	X		
PEDRAZZOLI RUDI	<i>Consigliere</i>	X		
VEGHER STEFANO	<i>Consigliere</i>	X		
ZAMBELLI MAURO	<i>Consigliere</i>	X		

Assiste il Segretario Comunale dott. Alberto Gasperini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bontempelli Michele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, posto al **n. 5** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, che ha istituito e disciplinato l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in vigore dall'anno 1993;

Visto l'art. 3, commi da 48 a 59 della Legge 23.12.1996 n. 662, il quale ha introdotto alcune significative innovazioni alla disciplina ICI, in particolare il comma 48 prevede la rivalutazione delle vigenti rendite catastali nella misura del 5% ai fini del calcolo ICI;

Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 6, c. 2 del D. Lgs. 504/1992, il quale stabilisce che l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 ‰, né superiore al 7 ‰ e che la stessa può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

Visto il comma 56 dell'art. 3 della L. 662/96 che prevede la possibilità per i comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Si propone di confermare le seguenti aliquote approvate con Delibera n. 30/07 dd. 26.11.2007:

- Aliquota ordinaria 6 ‰;
- Aliquota per le abitazioni principali 4,5 ‰;

Rilevato che si ritiene necessario applicare ai fini ICI un'aliquota inferiore a quella ordinaria, 5,5 ‰, per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività alberghiera in quanto costituisce un importante volano per l'economia turistica;

Visto l'art. 8 del D. Lgs. 504/1992 il quale così espressamente dispone:

"2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. ...con deliberazione...l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l'importo di € 103,29, di cui al c. 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio."

Rilevato che le frazioni di Castello e Termenago (esclusa la zona di Claiano) si trovano in situazione svantaggiata rispetto al restante territorio comunale e che le stesse negli ultimi anni hanno subito una continua migrazione della popolazione residente, tanto che l'amministrazione ha ritenuto di dover intervenire con correttivi anche nell'attività impositiva;

Ritenuto pertanto di confermare le detrazioni approvate con Delibera n. 31/07 dd. 26.11.2007: detrazione per l'abitazione principale degli immobili siti nelle frazioni di Castello e Termenago (esclusa la zona di Claiano) in un importo pari ad € 258,23, mentre per le abitazioni principali site nel restante territorio del Comune di Pellizzano in € 129,11;

Visto l'articolo 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93 (convertito con Legge 24.07.2008 n. 126), che stabilisce che l'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale si applica:

- all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad essa assimilate dal Comune con Regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione di cui all'art. 8 c. 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992, nonché l'aliquota deliberata per l'abitazione principale;
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (escluse abitazioni A1, A8 e A9);
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). Tale disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977 (escluse abitazioni A1, A8 e A9);

Ritenuto che l'ipotesi proposta sia quella più confacente alle esigenze di bilancio nonché idonea a garantire il minor impatto sociale rispetto al carico tributario complessivo dei soggetti contribuenti in quanto consente di:

- a) raggiungere lo scopo di una maggiore perequazione tributaria tra i possessori di prime e seconde abitazioni;
- b) poter far fronte alle spese di parte corrente previste;

Viste le Risoluzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze n. 12/DF dd. 05.06.2008 e n. 1/DF dd. 04.03.2009;

Viste le Circolari della PAT Servizio Autonomie Locali n. 7/2008, n. 11/2008 e n. 11/2009;

Visto l'art. 1 comma 7 del Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 (convertito con Legge 24.07.2008 n. 126);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Ottenuti i preventivi pareri di regolarità tecnico - amministrativa e di regolarità contabile espressi favorevolmente ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.G. Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. Di determinare le **aliquote ICI** in vigore dal 01.01.2010 nel modo seguente:
 - a) **6,0 ‰ aliquota ordinaria**;
 - b) **5,5 ‰** fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio dell'**attività alberghiera**;
 - c) **4,5 ‰** in favore delle seguenti tipologie:
 - I. unità immobiliari adibite ad **abitazione principale** del soggetto passivo e relative pertinenze ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale ICI;
 - II. unità immobiliari concesse in **uso gratuito** dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta entro il I grado – genitori/figli), se nelle stesse il famigliare ha stabilito la propria residenza e vi abbia effettiva stabile dimora, da riconoscere su presentazione di apposita dichiarazione redatta su modelli predisposti e forniti dal Comune. Tale dichiarazione vale dalla data di presentazione fino a successiva variazione;
 - III. unità immobiliari, esclusa categoria catastale A10, appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - IV. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56 della Legge 662/1996.
2. Di determinare le **detrazioni ICI** in vigore dal 01.01.2010 nel modo seguente:
 - a) **€ 258,23** per gli immobili siti nelle frazioni di **Castello e Termenago (esclusa zona di Claiano)**;
 - b) **€ 129,11** per gli immobili siti nel rimanente territorio del Comune di Pellizzano.
3. Di dare atto che la detrazione di cui al precedente punto n. 2 vale per le seguenti tipologie di immobili:
 - I. unità immobiliari adibite ad **abitazione principale** del soggetto passivo e relative pertinenze ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale ICI;
 - II. unità immobiliari concesse in **uso gratuito** dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta entro il I grado – genitori/figli), se nelle stesse il famigliare ha stabilito la propria residenza e vi abbia effettiva stabile dimora, da riconoscere su presentazione di apposita dichiarazione redatta su modelli predisposti e forniti dal Comune. Tale dichiarazione vale dalla data di presentazione fino a successiva variazione;
 - III. unità immobiliari, esclusa categoria catastale A10, appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - IV. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56 della Legge 662/1996;
 - V. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, in quanto posseduti come abitazione principale;
 - VI. abitazione principale posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (**A.I.R.E.**) a condizione che l'alloggio non risulti locato;
4. Di dare atto che l'art. 1 del D.L. n. 93/2008, stabilisce che l'**esenzione dall'ICI dell'abitazione principale** si applica:
 - all'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e quelle ad essa **assimilate dal Comune con Regolamento**, ad **eccezione** di quelle di categoria catastale **A1, A8 e A9**, per le quali continua ad applicarsi la detrazione di cui all'art. 8 c. 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992, nonché l'aliquota deliberata per l'abitazione principale;
 - al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **non risulta assegnatario della casa coniugale**, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (**escluse abitazioni A1, A8 e A9**);
 - alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli **Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**. Tale disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977 (**escluse abitazioni A1, A8 e A9**);
5. Di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente Deliberazione nel modo seguente:
 - a) richiesta al Dipartimento delle Politiche Fiscali esclusivamente a mezzo posta elettronica, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 16.04.2003 n. 3/DPF;
 - b) sul sito www.ancicnc.it
6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi (art. 4 L.P. 23/1992):
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 79 – 5° comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L;
o in alternativa, da parte di chi vi abbia interesse,;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni (D.P.R. 1199/1971);
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni (Legge n. 1034/1971).

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 56 DELLA L.R. 04.01.1993 N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 16 COMMA 6 DELLA L.R. 23.10.1998 N. 10 E ART. 81 COMMA 1 D.P.REG. 01.02.2005 N. 3/L)

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificato dall'art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10 e art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, attesta altresì la sussistenza della copertura finanziaria della relativa spesa. Pellizzano, **30.11.2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto Gasperini

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto Responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificato dall'art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10 e art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione. Pellizzano, **30.11.2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto Gasperini

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bontempelli Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto Gasperini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 comma 1 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **10.12.2009** al giorno **20.12.2009**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto Gasperini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 79 comma 3 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 3 del P.R.Reg. 01.02.2005 n. 3/L dopo il 10° giorno dall'inizio della pubblicazione.

Pellizzano, **21.12.2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto Gasperini

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pellizzano, **21.12.2009**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Gasperini